



Assessorato Reg.le delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5° - "Ufficio Elettorale"

www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale

Palermo, li 3 OTT. 2017

Prot. n. 16057

OGGETTO: Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017. Inizio del divieto di propaganda elettorale.

Alle Prefetture UU.TT.GG. della Sicilia
LORO SEDI

e, per il tramite degli Uffici Territoriali del Governo

A tutti i Comuni della
SICILIA

Alle Autorità di Pubblica Sicurezza
LORO SEDI

In relazione al D.P. Reg. n. 445/Serv. 4/S.G. del 1 settembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 20.09.2017, con il quale sono stati convocati per il 5 novembre 2017 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, a partire dal giorno precedente le votazioni, e cioè dal 4 novembre 2017, vige il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali.

Analogo divieto vige per le emittenti radiotelevisive di diffondere comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti, nonché tribune elettorali, a partire dal termine suddetto, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.

Ne consegue che qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle ore 24:00 di venerdì 3 novembre 2017.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge 212/1956, è fatto divieto, nel giorno destinato alla votazione, di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 200 dall'ingresso alle sezioni elettorali.

Affinchè le suddette disposizioni, le quali sono volte a garantire che nell'imminenza della data di votazione sia assicurata una pausa di riflessione agli elettori, vengano appieno rispettate, il divieto è previsto per le giornate del 4 e 5 novembre 2017.

Per quanto riguarda, poi, le eventuali attività da parte di istituti demoscopici, intese a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai soli fini di proiezioni statistiche, seppure le stesse non siano assoggettate a particolari autorizzazioni, devono essere effettuate, previa richiesta

all'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rispettando le direttive emanate in ordine alla diffusione dei risultati.

Si reputa, inoltre, opportuno che le eventuali rilevazioni demoscopiche vengano effettuate a debita distanza dagli edifici sedi di sezioni elettorali ed in maniera tale da non creare alcuna interferenza con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.


Infine, in ordine alle richieste inerenti l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle sezioni per le rilevazioni di dati, si ritiene che le stesse, previo assenso dei presidenti di seggio, possano essere accolte ma esclusivamente per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione.

○○○○○○

Le SS.LL. vorranno rendere noto il contenuto di quanto sopra esposto ai sindaci ed ai segretari comunali, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici, agli organi di informazione ed alle emittenti radiotelevisive locali, nonché alle Autorità locali di pubblica sicurezza, in relazione ai profili di rispettiva competenza ed affinché effettuino l'opportuna vigilanza.

L'Istruttore
Liborio Zagarella


Il Funzionario
Carla Lo Campo


Il Funzionario
Giovanni Cocco




Il Dirigente ad interim
Margherita Rizza
